



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/018/CR9/C1**

MODIFICHE AL DOCUMENTO DEL 10 FEBBRAIO 2011 ED INTEGRATO IL 13 OTTOBRE 2011: “INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER I DIPENDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122”

- I. A pagina 5, alla lettera C: “Divieto di superamento nel triennio 2011-2013 dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio”, relativamente alla prima riga del 3^a cpv: “Si conviene dunque che dal suddetto tetto rimangano esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti...” è formulata, in relazione alle precisazioni contenute nella circolare n. 16/2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (che vengono sotto riportate) l’interpretazione che segue. Interpretazione peraltro espressa dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 58/2011: “Dal tetto del 2010 devono rimanere esclusi i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Con ciò si intende che il legislatore, ancorando il monte risorse raggiungibile nel 2011 “al corrispondente importo dell’anno 2010” ha inteso fissare un parametro certo, che dovrà dunque intendersi depurato da ogni aggiunta derivante da residui degli anni pregressi. I residui 2009, pertanto, non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010; ragionando nella medesima direzione, anche i residui del 2010, da riportare nel 2011, i residui del 2011 da riportare nel 2012 e così via per ogni anno soggetto all’applicazione del limite di specie, non dovranno essere considerati.”

Motivazione: Il documento interpretativo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel [testo coordinato con le modifiche del 13 ottobre 2011](#), ha già definito una modalità applicativa del limite di cui all’articolo 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78/2010, sulla base della quale non rilevano i residui venutisi a determinare negli anni precedenti. Alla luce però delle interpretazioni sulla disposizione di legge, nel frattempo intervenute da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti (non sempre univoche) nonché dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si rende necessario individuare modalità certe ed omogenee di applicazione, che evitino rilievi da parte della stessa Ragioneria Generale dello Stato in sede di compilazione del Conto annuale.

Per tali ragioni si ritiene di dover aderire al contenuto della circolare n. 16 del 2 maggio 2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la quale, relativamente ai criteri di monitoraggio della contrattazione integrativa (pag. 130), afferma che *“al fine del rispetto del limite 2010, non rilevano eventuali risorse non utilizzate del fondo dell’anno precedente e rinviate*

all'anno successivo, in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate."

In particolare, **con riferimento al personale del Servizio Sanitario Nazionale** (pag. 179 per il personale non dirigente – pag. 185 per la dirigenza SPTA – pag. 190 per la dirigenza Medico-Veterinaria) afferma che:

“Somme non utilizzate Fondo/i anno precedente: La stretta previsione contrattuale, nel caso del Servizio Sanitario Nazionale, prevede che l'integrale utilizzo delle risorse certificate nei tre fondi per la retribuzione accessoria venga realizzato attraverso il finanziamento del Fondo produttività del medesimo anno e quindi la voce “somme non utilizzate Fondo/i anno precedente” dovrebbe conseguentemente essere sempre nulla. Tale voce è stata tuttavia inserita nella tabella 15 del personale non dirigente/ personale dirigente SPTA e Medico-Veterinario del SSN, per rispondere a due differenti esigenze:

- a) Casi di forza maggiore, opportunamente documentati, riferiti a risorse non utilizzate rese eccezionalmente disponibili successivamente alla definitiva chiusura della contabilità dei Fondi dell'anno.*
- b) Specifiche clausole degli accordi integrativi, formalmente concordate dai rappresentanti dell'Azienda con i rappresentanti delle OO.SS. che, in deroga alla previsione dei CCNL, ma in ossequio al principio dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, che vieta alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano a prestazioni effettivamente rese, destinano al Fondo produttività (per il personale non dirigente) e a programmi e progetti (per il personale dirigente SPTA e Medico-Veterinario) dell'anno successivo, quanto definitivamente non utilizzato dei Fondi fasce, condizioni di lavoro e produttività dell'anno precedente.*

Tali somme – ove presenti – non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010.

Con riferimento invece al **personale delle Regioni ed Autonomie locali** (pag. 252 per il personale non dirigente e pag. 258 per il personale dirigente) afferma che:

“Somme non utilizzate Fondo anno precedente: L'articolo 17, comma 5 (per il personale non dirigente) e gli articoli 27, comma 9 e 28, comma 2 (per il personale dirigente), dei rispettivi CCNL 98/01, prevedono che le somme non utilizzate o non attribuite nell'ambito dei relativi Fondi debbano essere portate in aumento del Fondo dell'anno successivo. Le somme a tal fine calcolate non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010.

II. A pagina 6, alla lettera C: “*Divieto di superamento nel triennio 2011-2013 dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio*”, al punto 2) “*individuazione delle voci accessorie da ridurre*”, va eliminata la prima alinea.

Motivazione: La Corte dei Conti, sezioni riunite, con deliberazione n. 27/2012, ha evidenziato che, al fine di contenere la spesa pubblica per esigenze di stabilità economico finanziaria della nazione, le norme finanziarie statali dettano una disciplina vincolistica che non ammette deroghe in virtù del coordinamento della finanza pubblica aggregata e dell'eccezionalità della crisi finanziaria che avvolge l'attuale ciclo economico.

Sulla base di tale assunto, la Corte dei Conti conclude che l'articolo 9, comma 21, del decreto legge n. 78/2010, si applica anche alle c.d. progressioni orizzontali (fasce economiche), i cui valori devono rimanere cristallizzati al 2010. Ciò comporta che:

- a) eventuali applicazioni dell'istituto hanno valorizzazione solo giuridica, per cui le risorse eventualmente stanziare nel triennio 2011-2013 devono essere portate in economia di bilancio;
- b) in caso di riduzione del Fondo conseguente alla cessazione di personale, la relativa voce economica va computata ai fini della stessa riduzione.

La Ragioneria generale dello Stato, con circolare 2 maggio 2012, n. 16, ha espresso le stesse interpretazioni di cui alle lettere a) e b). Interpretazioni confermate in occasione dell'incontro tecnico, in data 7 novembre 2012, tra i rappresentanti delle Regioni e quelli del Ministero della Economia e delle Finanze.

Nell'ambito del precitato incontro, le parti hanno verbalmente affermato la validità di applicazione del decreto legge n. 78/2010, secondo i distinti criteri definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, purché questi ultimi venissero modificati secondo le evidenziazioni di cui ai punti a) e b).

- III. [Il documento del 10 febbraio 2011](#) come integrato il 13 ottobre 2011 concernente: "Interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122" è interpretato e modificato nei termini di cui ai punti I e II. Le modificazioni e le interpretazioni non hanno carattere retroattivo.

Roma, 7 febbraio 2013